

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonostante che tale R.D.L. si riferisse giusta lo spirito e la lettera dello stesso, alle annualità da liquidarsi dopo il 1° novembre 1932, riduceva senz'altro le due serie di annualità come sopra liquidate al Conto di Castelvetro, rideterminando le annualità stesse al nuovo saggio del 6.50%.

Volendo mantenere fermo il fatto contrattuale di capitalizzazione del 7.25%, l'Istituto veniva così a subire un danno pari a complessive lire 140.769,66.

Il Consiglio di Amministrazione, cui la questione veniva sottoposta in termini generali, con deliberazioni 26 aprile 1933 e 14 giugno 1933, stabiliva:

a) che la perdita derivante all'Istituto dalla riduzione apportata dal Ministero, in base al R.D.L. 22 ottobre 1932, alle annualità liquidate, acquistate e scontate anteriormente al 1° novembre 1932 (entrata in vigore del R.D.L. 22-X-1932) dovesse fare carico alle Ditte concessionarie dei lavori di bonifica;

b) che invece fosse ridotto al 6.50% il maggior saggio contrattuale di capitalizzazione, per quelle annualità che, pur essendo state liquidate ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1932, venissero